

REGOLAMENTO (CEE) N. 2610/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1990

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 26 ottobre 1990 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Articolo 4

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 395/90⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario, menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

Articolo 5

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharnon 241, Gr-10446 Atene.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 3 partite di tabacco greggio in colli dai raccolti 1986 e 1987 detenuto dall'organismo d'intervento greco, per un peso totale di 3 751 592 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.

(3) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

(4) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 46.